

Edizione di martedì 10 Marzo 2020

CASI OPERATIVI

Il magazzino all'estero può essere una stabile organizzazione?

di **EVOLUTION**

CRISI D'IMPRESA

Sovraindebitamento: L. 3/2012 e codice della crisi a confronto

di **Francesca Dal Porto**

CONTENZIOSO

Rinviate le udienze e sospesi i termini anche per i processi tributari

di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: online il secondo elenco di domande finanziabili

di **Debora Reverberi**

AGEVOLAZIONI

Bonus asili nido 2020: modalità di presentazione delle domande

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

CASI OPERATIVI

Il magazzino all'estero può essere una stabile organizzazione?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

Una impresa italiana ha aperto un magazzino di deposito in un altro Paese estero comunitario. Si chiede di conoscere se tale magazzino può essere considerato una stabile organizzazione.

La questione deve essere in prima battuta analizzata in base alla normativa interna del Paese estero in cui si trova il magazzino stesso; tuttavia possiamo acquisire interessanti elementi conoscitivi leggendo la convenzione contro le doppie imposizioni di riferimento.

Volendo svolgere un discorso di carattere generale, possiamo esaminare il Modello Ocse 2017, corredata dal suo commentario. Il deposito rientra generalmente tra le casistiche della *negative list* di cui al par. 4 dell'articolo 5, ossia nelle ipotesi di sede fissa di affari detenuta all'estero che tuttavia non configura stabile organizzazione.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

CRISI D'IMPRESA

Sovraindebitamento: L. 3/2012 e codice della crisi a confronto

di Francesca Dal Porto

Seminario di specializzazione

IL RAPPORTO TRA GLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA E I REATI DI OMESSO VERSAMENTO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con il presente contributo si vuole evidenziare come, con il codice della crisi della crisi d'impresa e dell'insolvenza (**D.Lgs. 14/2019**), siano state apportate **modifiche sostanziali alla possibilità di accesso alle procedure di composizione da sovraindebitamento**, rispetto a quanto attualmente previsto nella **L. 3/2012**.

Con la **L. 3/2012**, per la prima volta ha trovato regolamentazione **la crisi da sovraindebitamento**, ossia la crisi di tutti quei **soggetti che sono esclusi dalle procedure concorsuali** di cui alla **Legge fallimentare**: consumatori, professionisti, imprenditori non commerciali, imprenditori commerciali che siano al di sotto delle soglie dimensionali di fallibilità.

Con tale legge è stato previsto che quando tali soggetti si trovino in **stato di sovraindebitamento**, ossia di “*perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*, che determina la rilevante difficoltà di compiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”, possano ricorrere a **particolari procedure di composizione della crisi**.

In particolare, l'[articolo 7 L. 3/2012](#) parla della possibilità, **per ogni debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento**, di proporre ai creditori un **accordo di ristrutturazione dei debiti**, sulla base di un piano che, assicurato il pagamento dei crediti impignorabili, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori stessi.

Con tale piano è prevista la possibilità di **falcidiare i debiti chirografari** ed anche i **crediti muniti di titoli di prelazione**, allorquando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile nell'**ipotesi liquidatoria**.

Tale proposta, con l'ausilio dell'**organismo di composizione della crisi** (che deve attestarne la fattibilità) e seguendo una procedura ben definita, è **sottoposta al voto dei creditori**: solo nel caso in cui almeno il 60% dei creditori sia favorevole alla proposta, l'**accordo può essere**

omologato.

Al di là del contenuto dell'accordo, preme in questa sede evidenziare come **tale strumento sia accessibile da tutti quei soggetti in stato di sovraindebitamento che non possano accedere alle procedure concorsuali.**

La L. 3/2012 prevede anche **un'altra procedura di composizione**, che però è **riservata al solo "consumatore"**, ossia a quel debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta: si tratta del **piano del consumatore**, di cui all'[articolo 7, comma 1bis, L. 3/2012](#).

Tale piano, che nei contenuti può essere analogo all'accordo di ristrutturazione, differisce sostanzialmente da questo perché **non è sottoposto al voto dei creditori ma esclusivamente al vaglio del Giudice**. Tale organo valutata anche **l'eventuale meritevolezza** del sovraindebitato ([articolo 12 bis L. 3/2012](#)), grazie alla **relazione particolareggiata** che, in questo caso, è richiesta all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ([articolo 9, comma 3-bis, L. 3/2012](#)), e decide se omologare o meno l'accordo.

In sostanza, nella L. 3/2012, il **consumatore sovraindebitato può decidere quale strada seguire tra le due descritte: l'accordo di ristrutturazione da sottoporre al voto dei creditori, ma senza alcun sindacato sulla sua meritevolezza, oppure il piano del consumatore, evitando il rischio di non raccogliere le adesioni necessarie ma sottponendosi ad una verifica di meritevolezza.**

Tale duplice facoltà non è invece ammessa per gli altri debitori soggetti alla L. 3/2012: professionisti, imprenditori agricoli, imprenditori commerciali sotto soglia, che possono ricorrere al solo accordo di ristrutturazione.

Tale situazione, tutto sommato privilegiata per il **consumatore**, pare venire meno con il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Nel codice, sono previste **due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:**

1. la **ristrutturazione dei debiti del consumatore** ([articoli 67 – 73 CCII](#));
2. il **concordato minore** ([articoli 74– 83 CCII](#)).

La prima misura (così come il piano del consumatore) è **riservata al consumatore**, non prevede la sottoposizione della proposta ad alcun voto dei creditori ma c'è un sindacato di meritevolezza da parte dell'OCC.

La seconda misura, invece, non è aperta a tutti i soggetti non fallibili come l'accordo di ristrutturazione ma è espressamente esclusa per il consumatore che, dunque, con il codice della crisi ha una sola possibilità. In questo caso, la proposta è sottoposta al **voto dei creditori**.

Quindi, **con il codice della crisi il consumatore ha una sola strada** e non può sottoporre la

propria proposta al voto dei creditori ma l'omologazione dell'accordo dipende **esclusivamente dal vaglio del giudice**.

CONTENZIOSO

Rinviate le udienze e sospenzi i termini anche per i processi tributari

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 60** di domenica **8 marzo** il [D.L. 11/2020](#), recante **“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”**.

Particolare rilievo assumono le previsioni di cui all'[articolo 1](#) del citato D.L., in forza del quale:

- sono **rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 22 marzo 2020 dei procedimenti civili e penali** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma),
- per lo stesso periodo (dal 9 al 22 marzo) sono **sospenzi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei richiamati procedimenti**.

Le previsioni in esame, per quanto qui di interesse, si applicano anche ai **procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie**.

Dubbi tuttavia sussistono sull'**effettiva portata del rinvio**, essendo **necessario chiarire se la sospensione dei termini si applica a tutti i giudizi pendenti** (e devono quindi ritenersi rinviati anche i termini per proporre impugnazioni o opposizioni) o se la sospensione riguarda soltanto i giudizi le cui udienze sono **fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo**.

Sempre domenica, **8 marzo**, è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il [D.P.C.M. 08.03.2020](#) (**“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”**).

Il **D.P.C.M. individua specifiche misure** da adottare nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia (c.d. **“zona arancione”**). Le

previsioni del decreto sono poi state estese a tutto il territorio nazionale con il successivo **D.P.C.M. 09.03.2020**.

Il Decreto, pur stabilendo **disposizioni estremamente rilevanti per la quotidianità di tutti i cittadini**, non introduce **misure di sostegno in ambito fiscale**, a differenza di quanto previsto dal precedente **D.L. 9/2020**, il quale, oltre ad aver previsto la **proroga della scadenza dei termini di presentazione del modello 730** e della **certificazione unica**, ha introdotto **specifiche misure di sostegno**, alcune delle quali riservate ai **comuni della c.d. "zona rossa"**, individuati dall'[Allegato 1 D.P.C.M. 01.03.2020](#), e altre **estese a tutto il territorio nazionale**.

Con riferimento alle **misure riguardanti l'intero territorio nazionale**, merita di essere sottolineata la previsione di cui all'[articolo 8 D.L. 9/2020](#), in forza della quale sono introdotte **specifiche misure a favore delle imprese turistico-ricettivo, agenzie di viaggio e turismo e tour operator**, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.

Più precisamente le imprese in esame possono beneficiare di una **sospensione, dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020**:

- dei **termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte** che sono state operate in qualità di sostituti d'imposta,
- dei termini relativi agli **adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti dovranno essere **effettuati, in un'unica soluzione**, entro il **31 maggio 2020**.

Nell'ambito delle misure finalizzate a fronteggiare la crisi si segnala, da ultimo, la **sospensione disposta dalla Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020**, annunciata con [comunicato pubblicato nella giornata di ieri, 9 marzo](#).

Saranno oggetto di **successiva comunicazione** le modalità di versamento dei contributi sospesi.

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: online il secondo elenco di domande finanziabili

di Debora Reverberi



Master di specializzazione

LA FISCALITÀ IMMOBILIARE

Scopri le sedi in programmazione >

Nella giornata di ieri, 09.03.2020, il Mise ha pubblicato l'atteso [decreto direttoriale](#) che dispone la concessione, previa verifica istruttoria con esito positivo, del *voucher innovation manager*, introdotto dall'[articolo 1, commi 228, 230 e 231, L. 145/2018v](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019), a favore delle domande di agevolazione rimaste invase per insufficienza di risorse finanziarie disponibili.

Il provvedimento originario di concessione dell'agevolazione, di cui al decreto direttoriale del 20.12.2019, ha infatti assegnato 50 milioni di euro alle 1.831 imprese elencate nel relativo allegato A: **1.784 domande di agevolazione, elencate nell'allegato B, sono risultate non agevolabili per esaurimento fondi.**

La misura in esame è infatti concessa in base ad una **procedura a sportello** per cui le domande di *voucher* sono ammesse alla fase istruttoria in base **all'ordine cronologico di presentazione**, tenuto conto dell'attribuzione delle riserve previste all'[articolo 3, decreto direttoriale 25.09.2019](#).

Il successo riscosso dalla misura fra le Pmi e reti d'impresa ha comportato l'esigenza di **integrare la dotazione finanziaria** originariamente prevista di **ulteriori 46 milioni di euro** con decreto ministeriale del 14.01.2020, onde consentire il **soddisfacimento di tutte le domande in origine non finanziabili**, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche istruttorie.

Nell'allegato A al decreto direttoriale del 09.03.2020 è dunque consultabile **l'elenco delle domande di agevolazione di cui all'Allegato B al decreto direttoriale 20.12.2019 che risultano finanziabili** grazie all'integrazione della dotazione finanziaria originaria del *voucher innovation manager*.

Il decreto dispone contestualmente la **concessione delle agevolazioni per le domande**

finanziabili le cui verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ammissibilità si sono concluse con esito positivo.

Le verifiche effettuate riguardano:

- **la completezza e la regolarità della domanda** di agevolazione;
- **il rispetto dei massimali previsti dal regolamento “*de minimis*”** tramite consultazione dei dati contenuti sul Registro Nazionale Aiuti di Stato;
- **la conformità della consulenza specialistica** proposta con le tipologie ammissibili;
- **il possesso eventuale**, da parte della Pmi proponente, **del rating di legalità** sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Per le **domande ammesse nell'elenco dell'allegato A** al decreto direttoriale del 09.03.2020 è riportato:

- **l'importo del *voucher* concesso;**
- **il codice “COR” rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti;**
- **il codice “CUP”.**

ORDINE DI ACQUISIZIONE	DATA E ORA	ID DOMANDA	C.F.	RAZIONE SOCIALE	IMPORTO VOUCHER	RISERVE Di cui all'art.3 , comma 2 del decreto direttoriale 25 settembre 2019	COR	CUP
------------------------	------------	------------	------	-----------------	-----------------	---	-----	-----

Per le **istanze a fronte delle quali risulta necessario un approfondimento istruttorio**, il Ministero procede all'acquisizione di ulteriori elementi utili alla definizione della valutazione e, solo in caso di esito positivo, alla concessione delle agevolazioni con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Tali domande sono **evidenziate nell'Allegato A** al decreto direttoriale del 09.03.2020 con indicazione dell'importo del *voucher* e apposita dicitura “**Approfondimento istruttorio**”.

ORDINE DI ACQUISIZIONE	DATA E ORA	ID DOMANDA	C.F.	RAZIONE SOCIALE	IMPORTO VOUCHER	RISERVE Di cui all'art.3 , comma 2 del decreto direttoriale 25 settembre 2019	COR	CUP
..	29.250,00 €	X	X	Approfondimento istruttorio *

La misura è finalizzata a **sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché i processi di innovazione gestionali e organizzativi** delle Pmi e delle reti d'impresa attive sul territorio nazionale attraverso **l'introduzione in azienda di figure manageriali** in grado di implementare le tecnologie abilitanti 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto, nella forma di voucher concedibile in regime “*de minimis*”** ai sensi del [Regolamento \(UE\) 1407/2013](#), a favore delle Pmi e reti d'impresa per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al **31.12.2018**, con una

dotazione complessiva di:

- 50 milioni di euro per il 2019 e 2020, a cui si aggiunge l'integrazione di 46 milioni di euro;
- **25 milioni di euro per il 2021.**

AGEVOLAZIONI

Bonus asili nido 2020: modalità di presentazione delle domande

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con la [circolare 27 del 14.02.2020](#) l'Inps ha illustrato le **modalità di presentazione delle domande 2020 per l'accesso al bonus per la frequenza di asili nido pubblici e privati**, di cui agli [articoli 3 e 4 del D.P.C.M. 17.02.2017](#), tenendo conto delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020 ([articolo 1, comma 343, L. 160/2019](#)).

L'[articolo 1, comma 355, L. 232/2016](#) ha disposto, a partire dall'anno 2016, l'introduzione di un buono di 1.000 euro su base annua, parametrato in undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di **supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni**, affetti da gravi patologie croniche.

In seguito, con il [D.P.C.M. 17.02.2017](#), pubblicato nella **G.U. 90 del 18 aprile 2017**, sono state introdotte le **disposizioni attuative** della suddetta misura di favore, mentre l'[articolo 1, comma 488, L. 145/2018](#) ha elevato l'**importo del bonus a 1.500 euro annui**.

L'impianto normativo è stato nuovamente rivisto, da ultimo, dall'[articolo 1, comma 343, L. 160/2019](#): **a decorrere dall'anno 2020 viene ulteriormente incrementato l'importo del contributo**, che varia **dai 3.000 ai 1.500 euro**, a seconda dell'indicatore della situazione economica equivalente (**Isee**) del proprio nucleo familiare.

Da quest'anno, pertanto, **l'importo della prestazione erogata varia** in base al valore dell'**Isee minorenni** riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, **secondo le seguenti fasce**:

Isee minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro

Isee minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro

Isee minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.

La **domanda per il contributo** può essere presentata dal **genitore del minore per uno dei seguenti eventi**:

- a) pagamento di rette relative alla **frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati** (c.d. **contributo asilo nido**);
- b) utilizzo di forme di **supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni**, affetti da **gravi patologie croniche** (c.d. **contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione**).

La domanda deve essere presentata, esclusivamente **in via telematica**, attraverso uno dei seguenti canali:

- **tramite il servizio online** accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un Pin Inps dispositivo, di una identità Spid o di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns) per l'accesso ai servizi telematizzati dell'Istituto;
- **tramite Contact Center** multicanale;
- **tramite i Patronati**.

L'interessato che intende fruire del beneficio **per più figli** deve presentare **una domanda per ciascuno di essi**.

Per i richiedenti che hanno **già presentato domanda di bonus nido nel 2019**, per la quale sia presente nella banca dati Inps la documentazione di spesa valida (riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2019), l'Istituto propone la predisposizione di una **domanda precompilata**. L'istanza precompilata è accessibile, ad esempio, avvalendosi della procedura *online* in conto proprio (Pin, Spid, Cns) o tramite il patronato per mezzo del quale è stata inoltrata la precedente domanda.

La **domanda 2020** potrà essere inoltrata **confermando o modificando i dati precaricati** in procedura, avendo cura di specificare le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per l'anno 2020, **allegando**:

- **la documentazione comprovante il pagamento almeno di una retta** relativa ad un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure,
- nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, **la documentazione da cui risulti l'iscrizione o l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino**.

Le **ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette** non presentate all'atto della domanda **devono essere allegate**, entro la fine del mese di riferimento e, comunque, **non oltre il 1° aprile 2021** (anche da dispositivo mobile tramite il servizio **“Bonus nido” dell'App “Inps mobile”**). In ogni caso, il rimborso avrà luogo solo dopo aver allegato le ricevute di pagamento.

Conclusa la fase di allegazione contestuale e compilate tutte le informazioni richieste, **la domanda viene protocollata** ai fini dell'impegno del *budget* richiesto. Il **bonus richiesto verrà erogato** nel limite di spesa indicato all'[articolo 7 del D.P.C.M. 17.02.2017](#) – pari a 520 milioni di euro per il 2020 – **secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica delle domande.**

Il bonus verrà corrisposto, infine, direttamente dall'Inps **sulla base delle modalità scelte dal richiedente in occasione della presentazione della domanda** (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban).

L'utente che opta per **l'accredito su un conto con Iban**, per consentire la verifica della corrispondenza tra l'Iban indicato nella domanda e la titolarità del conto, è tenuto a **presentare anche il modello SR163** (si rimanda ai [messaggi 1652/2016](#) e [4395/2016](#)), **salvo che non l'abbia già presentato in occasione di altre domande di prestazione.**